

(N. 1218)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1301)

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Stanziamiento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.

La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.

Art. 2.

Il Ministero dei trasporti è altresì autorizzato ad anticipare la predetta somma di lire 28 milioni, salvo recupero, entro l'esercizio

finanziario 1949-50, nei confronti degli interessati al rimpatrio.

Art. 3.

All'onere di lire 86 milioni di cui al precedente articolo 1 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.